

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, DE GIUSEPPE, CAROLLO, DEL NOCE, MEZZAPESA, JERVOLINO RUSSO, VITALONE, ACCILI, BOGGIO, DAMAGIO, IANNI, DE CINQUE, MURMURA, FONTANA, DI STEFANO, ALIVERTI, CENGARLE, CASTELLI, BOMPIANI, CAMPUS, CECCATELLI, COLOMBO SVEVO, FOSCHI, BERNASSOLA, CODAZZI, ANGELONI, TOMELLERI, LAPENTA, TOROS, DEGOLA, FIMOGNARI, SANTALCO, D'AMELIO, GENOVESE, NEPI, CONDORELLI, MASCARO, REBECCHINI, GALLO, ROMEI Roberto, PAGANI Antonino, COLOMBO Vittorino (V.), COSTA, CUMINETTI, CURELLA, D'AGOSTINI, FALLUCCHI, FERRARA Nicola, PASTORINO, PINTO Michele, RIGGIO, RUFFINO, SCARDACCIONE, TAMBRONI ARMAROLI, TANGA, VENTURI, VETTORI, PATRIARCA, BUTINI e PAVAN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1984

Ordinamento della scuola non statale

ONOREVOLI SENATORI. — La presentazione di questo disegno di legge risponde ad una duplice esigenza: da un lato quella di dare finalmente attuazione ai principi costituzionali in materia di diritto all'istruzione e all'educazione, dall'altro quella di allineare il nostro ordinamento scolastico agli indirizzi già adottati, in forme diverse, nelle altre democrazie dell'Europa occidentale e riaffermati dal Parlamento europeo il 14

marzo scorso in termini impegnativi per la intera Comunità. Riteniamo, del resto, che la regolamentazione della scuola non statale, a partire dal riconoscimento del ruolo di servizio pubblico che essa svolge quando non ha fini di lucro, rappresenti per il legislatore un dovere e una assoluta necessità non soltanto per superare la situazione discriminatoria di fatto oggi esistente nel nostro Paese e per colmare il diva-

rio rispetto all'Europa, ma anche per migliorare la qualità, l'efficienza, la produttività del sistema formativo italiano nel suo insieme.

Anche i più aperti tra gli esponenti del pensiero laico hanno sempre ravvisato l'utilità di una feconda cooperazione tra iniziative diverse di carattere educativo: « Ho ferma e profonda convinzione » scriveva Benedetto Croce nel lontano 1920 « che solo la valida concorrenza della scuola privata possa risanare e rendere robusta ed efficace la scuola di Stato. Ora la scuola privata non è libera, perchè quella di Stato le ha fatto per parecchi decenni, e le fa, una concorrenza sleale, che ha danneggiato tutte insieme la scuola privata e la scuola di Stato ».

E proprio richiamandosi a Croce, il liberale Salvatore Valitutti, che è anche uomo di scuola, ha recentemente confermato la sua opinione favorevole a « scegliere nelle varie e variabili situazioni storiche le condizioni da creare per raggiungere l'anzidetto fine con il concorso di tutte le forze educative e culturali del Paese, condizioni da cui non possono essere escluse quelle attinenti ai mezzi materiali »; ed ha esplicitamente indicato le sue preferenze per il « modello » francese (prima dell'assai discussa legge Savary, per la quale si è riaccesa la *guerre scolaire*), il quale « ha salvaguardato la libertà della scuola anche nel settore privato e insieme ha rinvigorito e arricchito l'intero sistema scolastico ».

Non dissimile è il parere quasi contemporaneo espresso dall'accademico di Francia Jean Guilton, per il quale « l'esistenza di due tipi di scuola, convergenti e non concorrenti, è una garanzia di buon funzionamento per entrambi »: e ciò perchè « la scuola libera obbliga la scuola dello Stato a rimanere fedele alla ragione, accogliente, aperta, come deve essere l'intelligenza quando è fecondata dall'amore ».

1. — *Gli obiettivi essenziali della normativa-quadro*

È in questa dimensione autenticamente civile che si colloca il presente disegno di

legge, lasciandosi alle spalle in modo definitivo anacronistiche e dannose contrapposizioni, originate dalla complessa vicenda storica nazionale: conflittualità che hanno un sapore di retroguardia rispetto allo sviluppo del dibattito culturale e degli stessi rapporti fra Stato e Chiesa, quali sono delineati dal nuovo testo del Concordato (che per quanto riguarda il tema specifico riprende testualmente l'articolo 33 della Costituzione sulla libertà d'insegnamento) e dal precedente documento ufficiale dei vescovi italiani sulla scuola cattolica, nel quale — lungi dal rivendicare privilegi — si pone « il problema del riconoscimento della effettiva libertà di scuola e del pluralismo delle istituzioni entro l'ambito delle norme generali dello Stato, così come prescrive la Costituzione » (dalla relazione di monsignor Giuseppe Rovea al VII convegno nazionale dei responsabili diocesani di pastorale scolastica - Roma, 22-25 marzo 1984).

Gli obiettivi essenziali che si vogliono perseguire sono di tre ordini.

Innanzitutto, come si è detto, di carattere costituzionale, relativamente al diritto primario della famiglia nella scelta degli indirizzi educativi, al derivato diritto di libera istituzione scolastica, alla piena uguaglianza e libertà da assicurarsi alle scuole che chiedono la parità, alla uguaglianza di trattamento scolastico e di prestazioni in ordine alla effettiva realizzazione del diritto allo studio per quegli alunni che intendono esercitarlo presso istituzioni scolastiche non di Stato paritarie e culturalmente qualificate, alla garanzia di libertà culturale per quelle realtà associative (qualsiasi forma esse di fatto assumano) che si intendano caratterizzare per la prestazione di un servizio scolastico-educativo.

In secondo luogo, questo disegno di legge intende confermare l'acquisizione — di recente attestata nel costruttivo dibattito intorno all'organizzazione del servizio scolastico nel nostro Paese — del concetto di un sistema integrato di servizio scolastico, formato su un piano appunto di integrazione e di parità dalle scuole istituite e gestite da altri soggetti caratterizzati da uno

specifico progetto educativo (sul quale ritorneremo) e disposti ad assumersi gli oneri organizzativi previsti dal disegno di legge per conseguire quel riconoscimento di parità che — previsto nell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione — è finora rimasto inoperante per la mancanza di un'adeguata legislazione in materia.

In terzo luogo, questo disegno di legge intende conferire ulteriore dignità alla funzione docente, sottolineandone la qualità pubblica, sia che essa si eserciti nelle scuole istituite e gestite dallo Stato sia che — a parità di titoli, conseguiti su un piede di parità — essa si eserciti in scuole paritarie. Tutto ciò porta a una revisione complessiva del sistema del finanziamento da parte dello Stato della funzione docente in quanto tale, sulla base della sua pubblicità, riconosciuta in dipendenza dei fondamentali dettati costituzionali, primo fra tutti quello dell'articolo 33, primo comma.

Dal punto di vista del complessivo sistema legislativo, è stata scelta la forma di una normativa-quadro, non tendente ad escludere, ma, anzi, a rendere possibile — nello stabilire le linee di una loro coerenza interna e rispetto al sistema normativo — l'elaborazione di normative particolari relativamente al diritto allo studio (di competenza regionale e già assai avanzate, sia per quel che attiene ai conseguimenti di diritto sia per quel che attiene alla loro applicazione pratica), al problema generale dello stato giuridico degli insegnanti, alla disciplina degli organi della partecipazione scolastica per una migliore e più penetrante efficienza, a dieci anni dall'entrata in vigore del decreto delegato n. 416 del 1974, che tante speranze e tanto fervore suscitò al momento della sua presentazione. Pare ai proponenti, d'altronde, che non si possa risolvere separatamente tutta la pur complessa tematica relativa alla traduzione nel concreto della legislazione delle indicazioni che — fin dal 1° gennaio 1948 — ha dato la Costituzione repubblicana.

2. — *I diritti scolastici previsti dalla Costituzione*

Quale punto di partenza fondamentale, a cui il progetto fa costante riferimento come ad uno tra i capisaldi della nostra « costituzione scolastica », è stato assunto il dovere-diritto che appartiene in via originaria e assoluta ai genitori di « mantenere, istruire ed educare i figli », come si esprime l'articolo 30, primo comma, della Costituzione, sulla base del riconoscimento dei « diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio » (art. 29, primo comma). Tale fondamentale diritto alla libera scelta educativa è come una esplicazione del diritto del singolo ad avere un'istruzione e una educazione adeguate alla sua crescita, alla sua storia, alla esperienza sociale e culturale in cui viene a svolgere e sviluppare la sua personalità. Così la libertà di scelta educativa delle famiglie viene ad essere un naturale e necessario compimento del diritto soggettivo costituzionale, assoluto e pubblico, d'ogni uomo a che gli vengano assicurate le condizioni economiche e sociali per il pieno sviluppo della sua personalità. A tale diritto di libera scelta educativa — perchè non resti sulla carta o come una vuota espressione — si deve collegare il diritto di liberamente scegliere la scuola presso la quale, in concreto, si possa svolgere l'educazione e si possa conseguire la istruzione coerente con le scelte della famiglia.

È necessario, pertanto, che venga riconosciuto anche un diritto di libera istituzione scolastica, proprio al fine di consentire la più ampia scelta alle famiglie e al singolo cittadino la possibilità di attuare il suo diritto allo studio nella maniera a lui più consona e in strutture e istituti scolastici il più adeguati possibile alle sue scelte culturali. La Costituzione italiana, nel dettare — con l'articolo 33 — le norme per l'organizzazione del servizio scolastico, ha dato mandato allo Stato di istituire scuole statali di ogni ordine e grado, caratterizzate dalla compresenza di insegnanti portatori di propri e tendenzialmente eterogenei progetti educativi, riconoscendo però ad altri soggetti di-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

versi dallo Stato il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. Ma ancor più penetrante — e su di essa si è appuntata l'attenzione dei proponenti il presente disegno di legge — appare la diversa e più incisiva normativa prevista dall'articolo 33, quarto comma, per le scuole non statali che chiedono la parità. In che cosa consista dal punto di vista costituzionale tale nozione di parità si tenterà di indicare più avanti. Ciò che qui va preliminarmente affermato — sulla scorta della dottrina di autorevolissimi interpreti, tra cui piace ricordare il costituente professor Costantino Mortati — è che nella differenziazione tra terzo e quarto comma (scuole private in generale e scuole che chiedono la parità) si annida una differenziazione non soltanto di trattamento amministrativo, ma anche di qualità giuridica, consistendo le prime nella traduzione pratica della generale libertà economica e professionale e le seconde nella traduzione pratica dell'impegno da parte degli istitutori e gestori di assicurare effettività e diritto di libera scelta scolastica per quanto attiene alla qualificazione culturale e non soltanto alla mera efficienza professionale.

In questo quadro la piena ed effettiva libertà, oltre che la totale eguaglianza dal punto di vista del trattamento amministrativo, delle scuole che chiedono la parità deriva — oltre che dai diritti poco sopra ricordati — dalla necessità costituzionalmente affermata che tutti i cittadini siano uguali di fronte alla legge e — nella specie — che sia loro riservato un uguale trattamento in relazione alla realizzazione del loro autonomo e personale diritto allo studio, e alla libera scelta educativa, a prescindere dalla condizione giuridica della scuola in cui intendano effettivamente realizzarlo, e nella piena salvaguardia delle diverse identità culturali delle singole scuole e dei singoli insegnanti.

Tutto ciò — come è naturale, e come è sancito dall'articolo 3 della Costituzione — senza ostacoli e senza motivi di disuguaglianza anche di ordine economico: è compito, anzi, della Repubblica impegnarsi per rimuovere tali ostacoli, secondo interventi

variamente articolati (cfr. artt. 31 e 34). Cade così qualsiasi interpretazione restrittiva della *vexata* espressione « senza oneri per lo Stato », che risulta pertanto confinata all'istituzione e alla gestione di scuole meramente private (d'altra parte ciò è logico: si tratta, al fondo, di imprese commerciali, e pertanto risulta infondato qualsiasi esborso di danaro pubblico a fine di lucro privato). Per le scuole che chiedono la parità, al contrario, si tratta di istituzioni volte al fine pubblico della effettiva realizzazione di un diritto di libertà competente in via diretta, originale e assoluta ai cittadini in quanto tali: un intervento da parte dello Stato in questo campo, ex articolo 3, secondo comma, della Costituzione, appare non soltanto legittimo, ma anche doveroso.

Vale la pena di rammentare, in proposito, che lo stesso presentatore del controverso inciso « senza oneri per lo Stato », onorevole Epicarmo Corbino, aveva precisato in sede costituente il suo significato nel senso che « nessun istituto privato potrà sorgere con il diritto di avere aiuti dello Stato »: e non in quello, poi usato come argomento di comodo, che « lo Stato non potrà mai intervenire in aiuto degli istituti privati ».

3. — *La libertà di istruzione nella Comunità europea (e nel diritto internazionale)*

All'urgenza degli adempimenti di tipo costituzionale (sottolineati fin dal 4 giugno 1958 dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 36, che chiedeva di provvedere « con la auspicabile sollecitudine ad eliminare la lacuna provocata dalla non aderenza alla Costituzione della disciplina oggi in vigore »), si aggiungono per la Repubblica italiana le sollecitazioni contenute nella revisione del Concordato ed ancor più quelle provenienti dalla già citata risoluzione del Parlamento europeo, della quale ci limitiamo a riportare due punti: il principio n. 9 e la misura di attuazione n. 3.

Principio n. 9: « Il diritto alla libertà di insegnamento implica per sua natura l'obbligo per gli Stati membri di rendere

possibile l'esercizio di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti e all'adempimento dei loro obblighi in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti, senza discriminazione nei confronti degli organizzatori, dei genitori, degli alunni e del personale ».

Misura di attuazione n. 3: « Le procedure applicabili in caso di violazione dei diritti fondamentali e dei principi giuridici generali enunciati nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, riconosciuta dalla Comunità europea, si applicano anche in caso di violazione della libertà di istruzione ».

Di questa risoluzione almeno tre aspetti interessano il Parlamento italiano: anzitutto il necessario collegamento tra « diritto alla libertà di insegnamento » ed « esercizio pratico di tale diritto »; in secondo luogo la parità di condizioni tra scuole statali e scuole non statali per beneficiare di sovvenzioni pubbliche anche sotto il profilo finanziario; in terzo luogo la possibilità di avviare procedure in caso di violazione dei diritti fondamentali e dei principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Come *partner* della Comunità europea, l'Italia ha reso esecutivi con apposita legge di ratifica (n. 848 del 4 agosto 1955) la « Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali » (firmata a Roma il 4 novembre 1950) e il Protocollo aggiuntivo, firmato a Parigi il 20 marzo 1952. In particolare, l'articolo 2 del Protocollo afferma: « Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che si assumerà nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, rispetterà il diritto dei genitori a che sia assicurata una educazione ed un insegnamento conformi alle loro convinzioni religiose e filosofiche ». Analoga prioritaria responsabilità dei genitori nella scelta del genere di istruzione da impartire ai figli è proclamata da due fondamentali documenti delle Nazioni Unite, la « Dichiarazione dei diritti dell'uomo » e la « Dichiarazione dei diritti del fanciullo », i quali contribuiscono a determinare — insieme con i menzionati

documenti europei — i criteri di un vero e proprio diritto scolastico internazionale, che impegna anche il nostro Paese.

D'altra parte, proprio la realtà dell'Europa comunitaria dimostra i vantaggi di un sistema scolastico articolato e flessibile, che grazie al contributo autonomo di tutte le migliori energie educative riesce a fornire risposte più tempestive e articolate alla domanda di istruzione e di professionalità, in rapido cambiamento sotto la spinta della rivoluzione scientifico-tecnologica. Non è superfluo ricordare alcuni dati delle varie situazioni, per quanto si riferisce intanto al rapporto fra popolazione nelle scuole statali e non statali. I dati riguardano sei Paesi europei: Belgio, Olanda, Francia, Spagna, Inghilterra e Germania Federale. Questi sei formano tre gruppi di confronto con la situazione italiana, fotografata dal rapporto Censis per il 1983, dal quale risulta che nel nostro Paese la scuola statale elementare accoglie circa il 92 per cento del totale degli alunni, la scuola media statale ne accoglie il 95,5 per cento e la secondaria superiore l'89 per cento circa.

Globalmente la popolazione delle scuole non statali si aggira dunque in Italia intorno al 7 per cento.

Nel primo gruppo di confronto, vale a dire Belgio e Olanda, la situazione è del tutto opposta a quella italiana. In Olanda il 70 per cento della popolazione scolastica frequenta scuole non statali; in Belgio si ha il 60 per cento.

Nel secondo gruppo di confronto, cioè in Francia e Spagna, la popolazione delle scuole non statali è inferiore a quella che frequenta scuole statali, ma rappresenta una percentuale cospicua, che in Francia tocca il 18 per cento ed in Spagna supera il 27 per cento. Per rendere più significativo questo confronto, occorre precisare che in Francia quel 18 per cento è ottenuto come media tra il 14 per cento, il 18 per cento ed il 22 per cento che rappresentano i valori relativi ai tre livelli di istruzione, rispettivamente elementare, medio e superiore, mentre in Spagna quel 27 per cento è la media fra i valori (36 per cento, 37 per cento e 9 per cento) dei tre anzidetti livelli.

V'è infine il terzo gruppo di confronto, costituito da Inghilterra e Germania Federale.

Per questi Paesi non si può parlare nè di scuola statale, nè di scuola non statale, perchè in entrambi esiste una scuola che potremmo chiamare « locale »: in Inghilterra è la scuola di « contea », in Germania di « land ». Nondimeno, se sul piano dei numeri non si può fare un confronto omogeneo, occorre precisare che è assicurato il diritto della famiglia a scegliere la scuola dove inviare i figli e che i diversi tipi di scuola possono contare sul finanziamento « locale ».

4. — *Modelli di rapporto fra scuola statale e non*

Il rapporto tra scuola statale e scuola non statale può essere visto, Paese per Paese, sotto il profilo delle sovvenzioni e della regolamentazione, della vigilanza e del controllo. Si hanno allora vari modelli europei, che in parte si differenziano ed in parte rivelano aspetti fondamentali comuni.

L'Olanda ha adottato il principio dell'uguaglianza tra scuola statale e scuola non statale. La scuola dell'obbligo è dovunque gratuita, mentre alla scuola secondaria non statale sono garantite la retribuzione del personale, la totale copertura delle spese di funzionamento ed in certi casi perfino sovvenzioni per le costruzioni edilizie.

Il Belgio ha adottato lo stesso principio e pertanto lo Stato si assume l'onere intero delle spese per il personale, mentre, per le spese di funzionamento, provvede mediante una quota pro-alunno, variabile da livello a livello di istruzione.

Danimarca e Svezia garantiscono finanziamenti alle istituzioni non statali, erogati direttamente alle singole scuole, le quali possono inoltre chiedere una retta da parte delle famiglie; anche le scuole statali possono a loro volta esigere delle rette, in particolare per attività speciali o per servizi aggiuntivi.

Il modello danese e svedese è praticamente ispirato al modello inglese: le scuole « libere » possono contare sul finanziamento locale e la frequenza è quasi totalmente gratuita.

La Spagna eroga finanziamenti pubblici alle scuole non statali, esercitando tuttavia forme di vigilanza.

Medesima situazione si ha in Irlanda, dove lo Stato integra l'iniziativa privata.

In Germania, poi, il finanziamento pubblico copre anche le spese di manutenzione e riparazione degli immobili, oltre che contribuire per il 90 per cento all'onere delle pensioni e per l'85 per cento all'onere per il personale.

In Francia, infine, lo Stato si assume l'onere delle spese per il personale delle scuole non statali con due tipi di contratti standard.

Rispetto a questi modelli europei, l'Italia è l'unico Paese che non riconosce ancora alla scuola non statale il carattere di servizio pubblico, non concedendole in conseguenza alcun sostegno finanziario.

5. — *Verso un sistema integrato di servizio scolastico*

Il confronto delle esperienze culturali e dei modelli organizzativi già positivamente sperimentati nel resto dell'Europa occidentale, pur nelle peculiarità delle soluzioni via via adottate dai diversi Paesi, porta ad una prima, significativa conclusione: ovunque è stata assunta come orientamento di fondo la necessità di superare la concezione del monopolio statalistico della scuola, di valorizzare le risorse spontanee delle formazioni sociali e del libero associazionismo, di creare strutture agili e decentrate, di garantire strumenti idonei ad una maggiore partecipazione dei genitori al processo formativo.

Questa è la strada che non può non imboccare con coerenza anche l'Italia. Ed a tal fine l'articolato del disegno di legge contiene, nel suo complesso, due novità di fondo, l'una attinente all'organizzazione e l'altra al finanziamento delle scuole paritarie, in ottemperanza — dopo tanti anni di sostanziale vuoto legislativo, malgrado ben 11 proposte di legge di iniziativa parlamentare e 4 di origine governativa abbiano varcato la soglia del Parlamento — al dettato dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione.

Per quanto attiene all'organizzazione, si propone il concetto di sistema integrato del servizio scolastico, imperniato sulla comune pubblicità di tutte quelle scuole che assicurano un servizio pubblico, consistente nell'offerta di istruzione secondo un progetto educativo culturalmente qualificato (se libere) o secondo un rigoroso riconoscimento del pluralismo culturale e della libertà di insegnamento individuale (se istituite e gestite dallo Stato). Non toccando minimamente le libertà relative all'istituzione di scuole private finalizzate alla libera commercializzazione di professionalità docente e di contenuti formativi (per le quali il disegno di legge non prevede che generalissime norme atte a tutelare le legittime aspettative di chi a uno di tali istituti si rivolge), si intende invece indicare una linea normativa piuttosto circostanziata per quelle scuole che, chiedendo la parità, aspirano al riconoscimento della piena libertà e dell'inserimento nel sistema integrato del servizio scolastico, al quale possano rivolgersi — su un piede di parità sia formale, che organizzativa, che economica (almeno tendenzialmente) — i cittadini e le loro famiglie, nell'esercizio del loro diritto di libertà d'educazione.

Alle scuole che chiedono la parità, dunque, il disegno di legge è chiamato a garantire la piena libertà e il pieno rispetto della identità culturale, e chiede che esse si adeguino alle norme generali sull'istruzione di competenza statale, per quanto attiene ai programmi, al calendario complessivo, ai titoli di studio e professionali dei docenti, agli standard igienico-architettonici, tutto al fine di assicurare le condizioni per una totale equiparazione del titolo di studio da esse rilasciato a quello rilasciato dalle scuole dello Stato. L'identità culturale, essendo per così dire l'elemento genetico dell'istituzione delle scuole paritarie (che nascono infatti senza scopo di lucro, ma con il fine di fornire un servizio scolastico culturalmente qualificato), viene qui in rilievo come elemento da tutelare con particolare cura, per consentire — senza indebite ingerenze e/o controlli sull'insegnamento prestato — uno sviluppo pieno del

progetto educativo, con la partecipazione attiva sia dei docenti che degli allievi.

Si osserva infatti che l'ipotesi di una scuola neutra, come sublimazione del conflitto delle ideologie, è un paradosso pedagogico, fatto valere nella storia della scuola italiana come compromesso, sulla base della distinzione fra istruzione ed educazione. Una scuola neutra non sarebbe scuola, perchè non insegnerebbe nulla, non educerebbe ad alcun valore. Nella prospettiva delineata dall'articolo 2 della Costituzione, la persona, la famiglia, le formazioni sociali e politiche hanno ciascuna la responsabilità irrinunciabile, ma specifica e inconfondibile, di produrre le condizioni concrete affinché ad ognuno sia possibile incontrare, scegliere e vivere valori profondamente umani e, se crede, soprannaturali. A questa responsabilità la scuola, intesa come istituzione, pubblica o privata, non può essere estranea, nè marginale, ma ha funzione di strumento, non di « soggetto ».

La novità costituita dall'individuazione di un sistema integrato di servizio scolastico fondato sulla comune pubblicità della funzione educativa tra scuole istituite dallo Stato e scuole paritarie (quelle che, avendo ottemperato alle disposizioni contenute nel presente disegno di legge, entrano di diritto, sulla base di un accertamento costitutivo dell'esistenza dei requisiti qui previsti, a far parte del sistema integrato del servizio scolastico) si estende anche al campo della programmazione e a quello — più delicato e contemporaneamente qualificante — del supporto economico da parte dello Stato, che si viene a tradurre in un intervento per rendere effettivi il diritto allo studio e il diritto alla libertà di scelte educative (anche istituzionali) attraverso la messa a disposizione non tanto di denaro liquido (sia contante, sia sotto forma di « buono-scuola », una sorta di titolo di credito spendibile in servizi scolastici), quanto di un ventaglio di possibilità di scelta strutturato in modo tale da garantire una effettiva libertà, senza ostacoli di alcun tipo, e neppure economici.

6. — *Il problema del finanziamento*

Sotto questo profilo, si è operata una scelta tecnico-giuridica, che ha però ampi risvolti di carattere politico. Si è voluto cioè affrontare il problema della libertà di educazione dal punto di vista delle strutture educative, piuttosto che dal punto di vista della erogazione di provvidenza diretta ai titolari di tale libertà, mantenendo le ipotesi di soluzione di tale problema nell'ambito dell'organizzazione del servizio scolastico, facendo perno sulle sue caratteristiche componenti: la situazione giuridica delle diverse scuole che entrerebbero a far parte del sistema integrato del servizio scolastico e la funzione docente; per ambedue queste componenti si è individuato — a prescindere dalla caratterizzazione giuridica dell'ente fondatore e/o gestore — il carattere della pubblicità come qualificante il servizio e legittimante l'intervento della mano pubblica ad assicurare parità di condizioni di accesso, anche economica, ai cittadini e alle famiglie. Non si è con ciò affatto inteso smentire quanto di positivo e precursore si è fatto in un passato anche recente (si allude qui soprattutto al già menzionato progetto di legge n. 198 presentato alla Camera, ricordato appunto per l'ipotesi del «buono-scuola»): si è voluto solo tentare di individuare un'altra strada, forse meno traumatica, ma altrettanto capace di salvaguardare e, anzi, promuovere i diritti delle persone e delle famiglie.

Per quanto riguarda gli oneri finanziari addizionali che deriverebbero dall'adozione della soluzione prospettata, stime attendibili li valutano in una cifra compresa fra il 4 e il 5 per cento della spesa totale attualmente sostenuta per gli insegnanti delle scuole statali di ogni ordine e grado.

È in questa luce, ma non solo in essa, che va colta la terza novità contenuta in questo disegno di legge: la rivalutazione della funzione docente, ovunque essa sia svolta, sia per quanto attiene alla libertà di scelta del luogo «di lavoro», sia per

quanto attiene al trattamento economico. Il carattere che consente di attuare una tale rivalutazione — anche in vista dell'auspicata revisione del decreto delegato n. 417 del maggio 1974 in tema di stato giuridico degli insegnanti — è quello dell'espletamento di un servizio pubblico, in risposta alle esigenze di istruzione e di educazione di cui sono portatori i cittadini e le loro famiglie. Proprio questo carattere consente di superare sia l'annosa e stanca distinzione tra pubblico e privato (come per le scuole, così anche per l'insegnamento), sia le differenziazioni di trattamento tra docenti esplicanti la loro funzione presso le scuole dello Stato e docenti esplicanti la loro funzione presso le scuole non di Stato, solo per questo (a parità di titoli) discriminati quanto a computo della carriera, a valutazione del servizio, eccetera.

7. — *Una soluzione organica per la scuola materna*

La prospettiva tendenziale del sistema integrato di servizio scolastico (già peraltro configurata dalla legge-quadro sulla formazione professionale) viene dal disegno di legge sostanzialmente anticipata con le norme relative al servizio educativo pubblico dell'infanzia, contenute nei 14 articoli del titolo V.

La problematica dell'ordinamento della scuola materna è stata considerata nel suo insieme per una ragione prima di tutto culturale, vale a dire per l'ormai matura esigenza di passare da una concezione «assistenziale» delle istituzioni per l'infanzia ad una visione propriamente educativa del loro ruolo, che la pedagogia più avanzata ritiene di grande importanza ai fini del «decondizionamento precoce» del bambino, attraverso l'eguaglianza delle opportunità educative. Sotto questo profilo, la stessa specificità delle scuole materne per ciò che attiene agli aspetti più propriamente assistenziali è garantita all'interno del disegno di legge secondo quanto previsto all'articolo 2 in materia di diritto allo studio.

Inoltre, per la sua diffusione capillare e per la rilevanza quantitativa al suo interno di istituzioni autonome (cui si sono aggiunte quelle promosse dagli enti locali, e in particolare dai comuni, prima e dopo la legge n. 444 del 1968), la scuola per l'infanzia assume caratteristiche tali da richiedere una sistemazione normativa unitaria, nel quadro dei principi ispiratori generali di questo disegno di legge.

Anche in questo caso, infatti, si tratta di definire requisiti e condizioni di funzionamento delle diverse iniziative che concorrono a formare uno stesso servizio pubblico, salvaguardando nel contempo il patrimonio pluralistico sul piano istituzionale e l'identità culturale delle scuole non gestite né dallo Stato né dagli enti locali, in grandissima maggioranza di matrice cattolica.

Secondo gli ultimi dati disponibili, le 13.454 scuole statali dell'infanzia sono frequentate in Italia da 775.627 bambini, per ciascuno dei quali la sola spesa annua relativa al personale insegnante è di lire 1.345.870. Altri 915.000 bambini frequentano le 13.664 scuole materne non statali (di cui 10.432 autonome, con 632.466 iscritti): il contributo erogato dallo Stato nell'anno scolastico 1982-83 risulta inferiore alle 30.000 lire *pro capite*.

8. — Conclusioni

In conclusione, ricordando che dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana il servizio scolastico praticamente manca di norme che abbiano disciplinato in maniera organica la libertà di istituzione scolastica e i rapporti fra l'amministrazione dello Stato e la scuola non statale, i proponenti si augurano che da questo disegno di legge possano derivare — come fermamente credono — maggiore libertà e più incisiva eguaglianza tra i cittadini italiani. Ogni battaglia di libertà, lungi dal mirare al conseguimento di privilegi, tende a realizzare nella maniera più ampia possibile i diritti di tutti: nel caso specifico, il fondamentale diritto alla istruzione e all'educazione, la cui attuazione è parte integrante del processo in corso per

la riforma qualitativa ed organizzativa della scuola italiana, che soltanto nell'autonomia, nel riconoscimento di ogni energia valida sul piano educativo, in un raccordo più stretto con le componenti interne e con la società, può esprimere tutte le sue potenzialità culturali e formative.

In questo contesto, il provvedimento sulla scuola paritaria rappresenta la tessera di un mosaico, i cui contorni sono già chiari: un sistema scolastico basato sull'autonomia, sulla partecipazione democratica, sul decentramento. I passi successivi non possono perciò che andare nella direzione di un consolidamento della democrazia scolastica, introdotta dieci anni fa con l'istituzione degli organi collegiali, e di una riforma dell'amministrazione scolastica dello Stato che determini le condizioni di un autogoverno da parte dell'unità scolastica (coincidente a livello della scuola elementare con il circolo didattico e della scuola media e secondaria superiore con l'istituto).

L'esperienza ha infatti dimostrato che gli organi collegiali, come espressione della comunità scolastica e sociale, non sono in grado di sviluppare tutte le loro potenzialità senza un corrispondente decentramento dei poteri amministrativi, che sia finalizzato a migliorare il governo complessivo della scuola, avvicinandolo all'utenza del servizio educativo. Si tratta quindi di avviare, sia pure gradualmente, un processo di superamento del modello centralizzato, di tipo napoleonico, sul quale ancora si fonda — unica nella Comunità europea — la nostra amministrazione scolastica, riservando alle strutture centrali un ruolo di programmazione, di indirizzo, di controllo, e lasciando il più ampio spazio gestionale a quelle decentrate: ciò è indispensabile anche per vivificare dall'interno il sistema scolastico attraverso un confronto fra tutte le istituzioni, in modo che ogni scuola, statale e non, riconosciuta pubblica, concorra ad arricchire il tessuto formativo.

9. — Articolazione della proposta

Il presente disegno di legge si compone di 51 articoli, suddivisi in sei titoli.

Il titolo I (articoli 1, 2 e 3) stabilisce i principi basilari del diritto all'istruzione e all'educazione, come diritto della persona e dovere-diritto della famiglia e dello Stato, attraverso l'attuazione della libertà di scelta dei genitori e della libertà di enti e privati di aprire scuole e istituti di educazione.

Il titolo II (articoli da 4 a 9) si riferisce alle scuole « notificate », quelle cioè che non chiedono il riconoscimento del valore legale dei titoli di studio rilasciati.

Il titolo III (articoli da 10 a 16) si riferisce alle scuole invece « riconosciute » e agli ulteriori requisiti richiesti a tal fine.

Il titolo IV (articoli da 17 a 30) riguarda le scuole « paritarie »: negli articoli dal 17 al 23 indica le condizioni e procedure per ottenere la parità, estesa al trattamento degli alunni e del personale. L'articolo 24 prevede il contributo dello Stato al finanziamento delle scuole paritarie mediante la corresponsione all'ente gestore dell'importo necessario

a retribuire il personale direttivo e docente: tale retribuzione si intende comprensiva degli oneri sociali e rapportata al livello iniziale di carriera del corrispondente personale di scuola statale. L'articolo 25 contempla la possibilità della utilizzazione e del comando di personale statale nelle scuole paritarie. L'articolo 27 precisa che per le prestazioni coperte dall'intervento statale nulla è dovuto da parte dei genitori, a carico dei quali restano i corrispettivi per le altre spese di gestione.

Il titolo V (articoli da 31 a 44) è dedicato al sistema integrato del servizio di scuola materna e ripartito in sei capi: indirizzi generali, sistema integrato, istituzioni autonome, iniziative dell'ente locale, iniziative dello Stato, disposizioni transitorie.

Il titolo VI (articoli da 45 a 51), infine, contiene le norme generali, transitorie e finali.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DIRITTO ALL'ISTRUZIONE
E ALL'EDUCAZIONE

Art. 1.

*(Diritto della persona e dovere-diritto
della famiglia e dello Stato)*

Il diritto della persona all'istruzione e all'educazione permanente deve essere assicurato dalla famiglia e dalla comunità nazionale e locale a norma di quanto previsto dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 33 e 34 della Costituzione. Tale diritto può essere soddisfatto o nell'ambito familiare, nel rispetto delle norme sull'obbligo scolastico, o con la scelta di istituzioni scolastiche ed educative statali e non statali.

Art. 2.

(Libertà di scelta e sua attuazione)

È garantita ai genitori la libera scelta delle istituzioni scolastiche ed educative per i propri figli, con diritto di usufruire — a norma degli articoli 31 e 34 della Costituzione e degli articoli 42 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni — delle misure economiche e di altre provvidenze disposte per agevolare il loro compito educativo, con particolare riferimento all'assistenza scolastica, al diritto allo studio, alla medicina scolastica e agli interventi a favore dei figli portatori di *handicap*.

Art. 3.

(Libertà di istituzione)

La libertà garantita dalla Costituzione ad enti e privati di aprire scuole e istituti di educazione è regolata dalle norme generali

sull'istruzione e dalle disposizioni della presente legge.

Apposita normativa regola le libere università, gli istituti superiori non statali e le istituzioni scolastiche e culturali straniere operanti in Italia.

TITOLO II

SCUOLE ED ISTITUZIONI EDUCATIVE NOTIFICATE

Art. 4.

(Condizioni e norme per l'apertura)

L'apertura di scuole ed altre istituzioni educative è soggetta alle seguenti condizioni:

a) che il gestore, o il legale rappresentante dell'ente gestore, goda della cittadinanza italiana e risulti di buona condotta morale e civile. Ove trattasi di enti locali e di altri enti giuridicamente riconosciuti, basta che il legale rappresentante dimostri il riconoscimento dell'ente e la propria capacità di agire per gli scopi indicati a norma e per conto dell'ente.

Ove trattasi di ente, società o associazione senza riconoscimento giuridico, i predetti requisiti devono essere posseduti da coloro ai quali è conferita la presidenza o la direzione secondo gli ordinamenti italiani o l'accordo degli associati;

b) che il personale addetto risulti di buona condotta morale e civile ed abbia i necessari requisiti di competenza, attestati dal gestore sotto la propria responsabilità;

c) che i piani di attività scolastica ed educativa e l'elenco del personale di cui alla lettera b) siano preventivamente notificati al competente provveditore agli studi;

d) che i locali siano riconosciuti igienicamente idonei dalla competente autorità sanitaria;

e) che l'arredamento scolastico e le relative attrezzature siano rispondenti ai piani prefissati, secondo apposita dichiarazione del gestore.

I gestori che intendano aprire istituzioni di cui al presente articolo devono notificare al provveditore agli studi l'apertura dell'istituzione stessa almeno 60 giorni prima del suo funzionamento, allegando la documentazione relativa alle condizioni previste dal precedente comma e ogni altra documentazione prescritta da successive leggi nei riguardi delle istituzioni educative e scolastiche. Essi inoltre hanno l'obbligo di notificare e di opportunamente documentare ogni variazione relativa alla gestione, al tipo di istituzione scolastica ed educativa, al personale addetto e le altre notevoli variazioni ai piani d'insegnamento di cui alla lettera c) del presente articolo.

Art. 5.

(Albo provinciale delle istituzioni)

Presso ogni provveditore agli studi è istituito un albo delle istituzioni scolastiche ed educative. In tale albo il provveditore agli studi, dopo aver accertato le condizioni previste per l'apertura, iscriverà ciascuna istituzione, che in tal modo assume la qualifica di « notificata ».

L'iscrizione, che ha natura di mero accertamento dichiarativo delle condizioni prescritte per l'apertura, si intenderà acquisita quando siano trascorsi 60 giorni dalla presentazione della relativa documentazione e non sia intervenuto un motivato diniego del provveditore.

Nell'albo di cui al presente articolo sarà annotata anche la eventuale qualifica che deriva alle scuole notificate dai provvedimenti di riconoscimento legale e di parità di cui ai successivi titolo III e titolo IV.

Art. 6.

(Ordinamento ed attestati)

Alle istituzioni scolastiche di cui al presente titolo è riconosciuta la libertà di ordinamento didattico, disciplinare, amministrativo e la facoltà di rilasciare attestati di frequenza e di studio a carattere privato, va-

lidi anche a dimostrare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, secondo le norme stabilite nel regolamento di cui all'articolo 50. Per i lavoratori studenti tali attestati sono validi ai fini del riconoscimento dei diritti previsti dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 7.

(Vigilanza)

La vigilanza sulle istituzioni di cui al presente titolo viene esercitata dal Ministero della pubblica istruzione tramite la direzione generale competente e tramite gli organi centrale e periferici del Ministero stesso.

Art. 8.

(Ammende e sanzioni)

Chiunque proceda all'apertura di una istituzione scolastica o educativa prima che siano decorsi 60 giorni dalla notificazione di cui all'articolo 4 o dopo aver ricevuto dal provveditore il motivato diniego, è punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni; il provveditore inoltre può disporre la chiusura della istituzione.

Il provveditore agli studi, qualora accerti che sia venuta a mancare qualcuna delle condizioni previste dall'articolo 4, fissa al gestore un congruo termine entro il quale questi deve provvedere a sanare l'irregolarità riscontrata. Decorso tale termine, il provveditore può disporre la chiusura con decreto motivato.

Contro tale decreto è ammesso ricorso al Ministero della pubblica istruzione, che decide entro tre mesi, sentito il comitato del Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui al successivo articolo 46.

Art. 9.

(Ulteriori modalità)

Le modalità per l'accertamento delle condizioni di apertura e di funzionalità delle istituzioni contemplate dai precedenti arti-

coli, per i passaggi di gestione o per i trasferimenti di sede, per l'istituzione dell'albo e per l'iscrizione allo stesso, nonchè per le eventuali sospensioni o chiusure del funzionamento di tali istituzioni e per i ricorsi al Ministero della pubblica istruzione verranno disciplinate dal regolamento di cui al successivo articolo 50.

TITOLO III

SCUOLE RICONOSCIUTE

Art. 10.

(Condizioni per il riconoscimento)

Il riconoscimento del valore legale del titolo di studio è conferito alle scuole che, oltre alle condizioni previste dal precedente articolo 4, soddisfino anche ai seguenti requisiti:

a) il personale direttivo sia in possesso di abilitazione e abbia prestato servizio presso scuole di qualunque ordine e grado statali, paritarie o riconosciute per almeno tre anni con regolare titolo di studio;

b) il personale docente al momento dell'assunzione sia iscritto nelle graduatorie provinciali e, di conseguenza, sia fornito di un titolo legale valido per l'insegnamento o — in caso di esperti e quando non sia richiesto titolo legale — sia munito di altri requisiti atti a comprovarne la competenza, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 49;

c) gli alunni siano in possesso del titolo legale di studio richiesto per le classi che intendono frequentare;

d) i piani d'insegnamento siano riconosciuti atti a conseguire i titoli che la scuola intende rilasciare. Se tali piani sono conformi ai programmi di scuole statali, il riconoscimento consegue all'accertamento di tale conformità, fermo restando che la conformità riguarda esclusivamente i piani stessi e non le cattedre o gli altri ordinamenti propri delle scuole statali; in caso di piani

conformi, il corso di studio si svolge in un numero di anni non inferiore a quello stabilito nel corrispondente tipo di scuola statale.

Qualora i piani suddetti non risultino conformi ai programmi di scuole statali, il provvedimento che dichiara il riconoscimento delle singole scuole stabilisce anche gli effetti legali dei titoli da esse rilasciati, previo parere del comitato di cui al successivo articolo 46.

Alle scuole riconosciute si applica la normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e successive modificazioni, relativa alla sperimentazione scolastica.

La frequenza di una scuola riconosciuta o il servizio in essa prestato comporta il rispetto dell'identità dell'istituzione stessa, quale risulta dallo statuto o dall'indirizzo educativo che la qualifica.

Art. 11.

(Procedure per il riconoscimento)

Per conseguire il riconoscimento legale della scuola il gestore, o il legale rappresentante dell'ente gestore, deve inoltrare domanda al Ministero della pubblica istruzione tramite il competente provveditore agli studi, allegando i documenti comprovanti l'adempimento delle condizioni di cui agli articoli 4 e 10.

La domanda di riconoscimento inoltrata al Ministero della pubblica istruzione può essere contestuale a quella di iscrizione all'albo inoltrata al provveditore, entro i termini di cui all'articolo 4, comma secondo; in tal caso il provveditore comunicherà direttamente al Ministero l'avvenuta iscrizione per i conseguenti adempimenti.

Accertati gli adempimenti, il Ministero della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla presentazione della domanda, emana il decreto di riconoscimento o comunica il motivato diniego.

Il riconoscimento può essere conferito alla scuola per l'intero corso o gradualmente a singole classi o gruppi di classi. Esso si intende esteso di diritto alle sezioni staccate

o alle classi collaterali qualora, entro 30 giorni dall'inizio dell'anno scolastico, si documenti al provveditore la regolarità degli adempimenti relativi all'edificio, alle aule, alle attrezzature, al personale docente e agli alunni. Accertata la regolarità degli adempimenti il provveditore con proprio decreto estenderà il riconoscimento alle sezioni o classi interessate entro i successivi 90 giorni, dopo il quale termine il riconoscimento si presume esteso.

Gli effetti giuridici del riconoscimento legale decorrono dall'inizio dell'anno scolastico indicato nella domanda, previo esito favorevole degli accertamenti.

I passaggi di gestione e i trasferimenti di sede delle scuole riconosciute devono essere autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione, al quale dovranno essere notificate le variazioni relative ai piani di studio e al personale, ai fini del mantenimento del riconoscimento stesso.

Le modalità per gli accertamenti di cui al presente articolo, le sospensioni o chiusure di scuole riconosciute sono indicate nel regolamento di cui al successivo articolo 50, salvi sempre i diritti degli alunni e del personale di dette scuole.

Art. 12.

(Effetti del riconoscimento)

Il riconoscimento legale della scuola comporta la piena validità, a tutti gli effetti, degli studi ivi compiuti, degli esami sostenuti, compresi quelli di accesso ad ogni ordine e grado, e dei titoli da essa rilasciati.

Art. 13.

(Candidati privatisti)

I candidati privatisti possono sostenere, presso le scuole riconosciute che intendono frequentare, tutti gli esami che danno accesso a classi di ogni ordine e grado. Essi hanno facoltà di iscriversi per la frequenza in scuole diverse da quelle in cui hanno sostenuto gli esami, alle condizioni indicate dal regolamento di cui all'articolo 50.

Art. 14.

(Assunzione e trattamento del personale)

Il personale direttivo, docente e non docente delle scuole riconosciute è assunto dal gestore delle scuole stesse; a tale personale compete il trattamento stabilito dai contratti collettivi di lavoro. Esso ha diritto di usufruire delle iniziative di aggiornamento previste per il personale di scuole statali.

Il servizio prestato nelle scuole riconosciute, e annualmente documentato presso il provveditorato agli studi, viene valutato ai fini delle graduatorie per le supplenze nelle scuole statali e ai fini dei concorsi a cattedre con le stesse modalità previste per i docenti delle corrispondenti scuole statali.

Art. 15.

(Vigilanza)

Il Ministero della pubblica istruzione esercita le sue funzioni di vigilanza sulle scuole riconosciute tramite i propri organi centrali e periferici.

La vigilanza sugli scrutini ed esami nelle scuole riconosciute che annoverano solo alunni interni è affidata alla normale attività degli ispettori centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione.

Per la vigilanza sulla regolarità delle operazioni degli esami di idoneità o di licenza dei candidati privatisti presso scuole riconosciute, il provveditore agli studi designa uno o più commissari in rapporto al numero degli alunni; le spese relative sono a carico della scuola.

Art. 16.

(Sanzioni)

Per comprovate gravi infrazioni alle norme degli articoli 10 e 11 il Ministro della pubblica istruzione, tramite il competente

provveditore agli studi, può applicare le seguenti sanzioni:

- a) sospensione temporanea del riconoscimento legale;
- b) revoca del riconoscimento;
- c) chiusura della scuola.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono applicati dal Ministro della pubblica istruzione sentito il parere del comitato di cui all'articolo 46, previa contestazione degli addebiti.

Gli alunni che frequentano la scuola all'atto in cui viene data esecuzione ai provvedimenti di cui ai precedenti commi, possono essere accolti in altre scuole riconosciute ed hanno il diritto di trasferirsi nelle corrispondenti classi di scuole statali a cui dà accesso il titolo del quale sono forniti.

In mancanza di scuole di cui al precedente comma, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del comitato di cui all'articolo 46, nomina un commissario governativo che, a carico del gestore, provvede agli adempimenti necessari fino alla chiusura dell'anno scolastico.

TITOLO IV

SCUOLE PARITARIE

Art. 17.

(Condizioni)

La parità di cui all'articolo 33 della Costituzione è riconosciuta alle scuole gestite da enti locali o da formazioni sociali istituite giuridicamente (enti morali, fondazioni, cooperative, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, associazioni civili, istituzioni religiose, sindacati ed altri enti) o da privati che, oltre ai requisiti previsti dagli articoli 4 e 10, soddisfino alle seguenti condizioni:

- a) la scuola elabori con apposito statuto il proprio indirizzo educativo, che escluda il fine di lucro ed assicuri la pubblicità dei bilanci;

b) la scuola sia inquadrata nella programmazione scolastica del territorio; tale programmazione deve tener conto sia delle istituzioni esistenti sia soprattutto delle richieste dei genitori in funzione delle loro scelte educative, a norma dell'articolo 2 della presente legge;

c) il numero minimo e massimo degli alunni per classe sia conforme a quello esistente nelle corrispondenti scuole statali del distretto;

d) il personale della scuola goda di una regolamentazione giuridica ed economica stabilita dai contratti collettivi di lavoro;

e) nella scuola siano in funzione organi collegiali analoghi a quelli previsti per la corrispondente scuola statale, con le attribuzioni indicate dal regolamento di cui all'articolo 50.

Art. 18.

(Procedure per ottenere la parità)

Per ottenere la parità scolastica, il legale rappresentante dell'ente gestore deve inoltrare domanda al Ministro della pubblica istruzione, tramite il competente provveditore agli studi, allegando la documentazione che comprovi l'adempimento delle condizioni previste dai precedenti articoli 4, 10 e 17.

Accertati tali adempimenti, il Ministro della pubblica istruzione entro sei mesi dalla presentazione della domanda emana il decreto di parità o comunica il motivato diniego, sentito il parere del comitato di cui all'articolo 46.

La parità può essere riconosciuta alla scuola per l'intero corso o gradualmente a singole classi o gruppi di classi e i suoi effetti giuridici ed economici decorrono dall'inizio dell'anno scolastico indicato nella domanda.

La domanda per ottenere la parità può essere contestuale alla richiesta di riconoscimento legale e di iscrizione all'albo del provveditorato agli studi; in tal caso le ulteriori modalità di procedura sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 50.

Art. 19.

(Effetti della parità)

La parità scolastica comporta, oltre agli effetti di cui agli articoli 10 e 12, anche il riconoscimento del servizio pubblico prestato dalle scuole paritarie, con i diritti che ne conseguono per le istituzioni stesse, per il personale, per gli alunni e per i genitori, secondo le norme dei successivi articoli.

La scuola paritaria realizza la piena libertà garantita dal dettato costituzionale all'articolo 33, attraverso l'autonomia delle proprie finalità e caratteristiche, delle strutture e dei programmi coerenti con tali finalità, delle scelte del personale, che ne garantisce la corretta realizzazione.

Le istituzioni scolastiche statali e paritarie costituiscono il sistema integrato del servizio scolastico.

Art. 20.

(Alunni di scuola paritaria)

Agli alunni di scuola paritaria è riconosciuto un trattamento scolastico equipollente a quello di alunni di scuola statale, a norma dell'articolo 33 della Costituzione.

I candidati privatisti possono sostenere esami di idoneità, licenza e maturità presso scuole paritarie alle stesse condizioni previste per gli alunni e per i candidati delle corrispondenti scuole statali.

Art. 21.

(Iscrizione alla scuola paritaria)

La scuola paritaria è aperta a tutti coloro che ne fanno richiesta in armonia con l'indirizzo educativo della scuola.

Per quanto riguarda gli alunni portatori di *handicap*, la scuola paritaria si attiene alla normativa vigente per la scuola statale con diritto agli interventi previsti per gli alunni delle corrispondenti scuole dello Stato.

Art. 22.

(Rapporti con il territorio)

In riferimento a quanto previsto dalla lettera *b*) del precedente articolo 17, le scuole paritarie partecipano, tramite propri rappresentanti, alle proposte di programmazione degli insediamenti scolastici sul territorio e alla definizione e qualificazione del fabbisogno e delle disponibilità di strutture scolastiche, al fine di contribuire al massimo realizzo di risorse umane e strutturali presenti sul territorio.

Tali proposte vengono trasmesse sia agli enti locali per quanto di loro competenza, sia al provveditore agli studi per la conseguente utilizzazione in sede di organismo collegiale competente ad esprimere il parere sui nuovi insediamenti scolastici statali o paritari.

Art. 23.

(Assunzione e trattamento del personale)

Il personale delle scuole paritarie è assunto dall'ente gestore in funzione del proprio indirizzo educativo ed in base ai contratti collettivi di lavoro.

Il trattamento economico del personale direttivo e docente di tali scuole è equiparato a quello del corrispondente personale di scuola statale a livello iniziale di carriera.

Il servizio prestato da tale personale è riconosciuto, oltre che ai fini indicati dal precedente articolo 14, anche ai fini pensionistici e di carriera, con le modalità previste da apposito decreto che il Governo è autorizzato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato di cui all'articolo 46.

Il personale di scuola paritaria gode degli stessi diritti del personale statale per quanto si riferisce alle attività di aggiornamento e alle altre facilitazioni previste dalle norme in vigore.

Art. 24.

(Intervento finanziario dello Stato)

Lo Stato contribuisce al finanziamento delle scuole paritarie corrispondendo al gestore l'importo necessario per la retribuzione del personale direttivo e docente; tale retribuzione si intende comprensiva degli oneri sociali e rapportata al livello iniziale di carriera del corrispondente personale di scuola statale, con i relativi scatti di anzianità.

Art. 25.

(Utilizzazione e comando di personale statale)

In alternativa parziale o totale a quanto previsto dal precedente articolo, il Ministro della pubblica istruzione, previa richiesta nominativa da parte delle scuole paritarie e con il consenso degli interessati, può autorizzare il personale della scuola statale a completare il proprio orario di servizio nelle scuole paritarie o a prestarvi l'intero servizio sotto forma di comando.

Il Ministro della pubblica istruzione è delegato a definire con proprio decreto le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 26.

(Gratuità dell'istruzione obbligatoria)

Per rendere effettiva la gratuità dell'istruzione obbligatoria prevista dalla Costituzione, lo Stato interviene a favore delle scuole paritarie dell'obbligo, oltre che nei modi stabiliti dai precedenti articoli 24 e 25, anche con il rimborso delle spese sostenute per il personale non docente e per le spese generali di gestione, con esclusione degli oneri assunti per l'acquisto, l'affitto, l'ampliamento e la manutenzione degli immobili, l'acquisto del materiale didattico e, in genere, per ogni spesa di investimento. Tale rimborso-spese è rapportato al numero degli alunni delle scuole paritarie e la sua

gestione è controllata dagli organi collegiali della scuola di cui alla lettera e) dell'articolo 17.

Art. 27.

(Oneri a carico dei genitori)

Nulla è dovuto da parte dei genitori ai gestori di scuole paritarie per quanto si riferisce alle prestazioni coperte dall'intervento statale.

Restano a carico dei genitori i corrispettivi per le altre spese di gestione nella misura stabilita dall'organo collegiale di cui all'articolo 17, lettera e), su proposta motivata del gestore. Parimenti sono a carico dei genitori le spese per altre prestazioni diverse dalla normale attività didattica e approvate dal suddetto organo collegiale.

Art. 28.

(Facilitazioni)

L'apertura, il funzionamento e la vigilanza sulle istituzioni paritarie non sono soggetti a tassazione da parte dello Stato, al quale nulla è dovuto per i suoi adempimenti.

Alle scuole paritarie sono concesse le facilitazioni tariffarie postali, con le modalità previste per le scuole statali.

I contributi, le donazioni e i lasciti a favore delle scuole paritarie sono deducibili dall'imponibile fiscale alle condizioni stabilite dal regolamento di cui all'articolo 50.

Art. 29.

(Vigilanza)

La vigilanza sul funzionamento delle scuole paritarie, sugli scrutini che vi si svolgono e sugli esami in esse sostenuti viene esercitata dal Ministro della pubblica istruzione nelle forme previste per le corrispondenti scuole statali.

Art. 30.

(Sanzioni)

Il Ministro della pubblica istruzione, in caso di gravi comprovate infrazioni alle norme di cui agli articoli 4, 10 e 17, può applicare alle scuole paritarie le seguenti sanzioni:

- a) sospensione temporanea dei finanziamenti pubblici;
- b) sospensione della parità;
- c) revoca della parità;
- d) chiusura della scuola.

I provvedimenti di cui al comma precedente sono applicati alle scuole, previa contestazione degli addebiti e sentito il parere del comitato di cui all'articolo 46.

All'atto in cui viene data esecuzione ai provvedimenti di cui al primo comma del presente articolo, gli alunni di scuola paritaria possono essere accolti presso altra scuola paritaria o hanno il diritto di trasferirsi alla corrispondente scuola statale.

TITOLO V

SERVIZIO EDUCATIVO
DELLE SCUOLE MATERNE

CAPO I

SCUOLE MATERNE NOTIFICATE

Art. 31.

(Istituzione e normativa)

L'istituzione di scuole materne a carattere meramente privato è soggetta alla normativa di cui al titolo II della presente legge; tali scuole vengono iscritte dal provveditore agli studi nell'albo di cui all'articolo 5 ed assumono la denominazione di « scuole materne notificate ».

CAPO II

SISTEMA INTEGRATO
DEL SERVIZIO DI SCUOLA MATERNA

Art. 32.

(Sistema integrato)

Il servizio educativo dell'infanzia, oltre che dalle scuole di cui al precedente articolo 31, è assicurato da un sistema integrato di scuole materne gestite o dalle iniziative autonome delle varie formazioni sociali o dagli enti locali o dallo Stato.

CAPO III

SCUOLE MATERNE PARITARIE
A GESTIONE AUTONOMA

Art. 33.

*(Condizioni per l'apertura
e il funzionamento)*

L'istituzione di scuole materne paritarie avviene secondo quanto stabilito dalle norme, in quanto applicabili, del precedente titolo IV e in particolare da quanto stabilito nelle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del precedente articolo 17. Tali scuole inoltre devono assicurare il funzionamento per almeno dieci mesi all'anno e adottare gli orientamenti didattici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647, e successive modificazioni.

Le sezioni di scuola materna paritaria sono istituite con decreto del provveditore agli studi.

Art. 34.

(Assunzione e trattamento del personale)

L'assunzione del personale di scuola materna paritaria viene fatta dal gestore della scuola stessa a norma di quanto stabilito dal primo comma del precedente articolo 23.

Il trattamento economico di tale personale, che deve essere in possesso di regolare titolo di studio, avviene a norma dei contratti collettivi di lavoro e secondo quanto previsto dal secondo comma del citato articolo 23.

Il servizio prestato dal personale di cui al presente articolo è riconosciuto ai fini indicati dal terzo comma del precedente articolo 23. Tale personale gode dei diritti previsti dal comma quarto dello stesso articolo 23.

Art. 35.

(Intervento finanziario dello Stato)

Lo Stato interviene a favore delle scuole materne autonome a norma di quanto stabilito dai precedenti articoli 24 e 25 della presente legge.

Art. 36.

(Gratuità della scuola materna)

Per rendere effettiva la gratuità della scuola materna anche nelle istituzioni di cui al presente capo III, lo Stato interviene, oltre che nei modi previsti dai precedenti articoli 24 e 25, anche con un rimborso-spese in funzione del numero degli alunni, secondo le modalità previste dal precedente articolo 26.

Art. 37.

(Oneri a carico dei genitori - Facilitazioni)

Gli oneri a carico dei genitori delle scuole materne di cui al presente capo III sono quelli previsti per le scuole paritarie dal precedente articolo 27.

Le facilitazioni accordate alle scuole materne di cui al presente capo III sono quelle stabilite per le scuole paritarie dal precedente articolo 28.

CAPO IV

SCUOLE MATERNE PARITARIE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 38.

(Istituzione)

Gli enti locali provvedono ad istituire scuole materne alle condizioni stabilite dalle lettere *b)*, *c)* ed *e)* del precedente articolo 17, nell'intento di fornire prontamente il servizio alle famiglie delle località sprovviste di scuola materna.

I Comuni possono consorzarsi fra loro per gestire scuole materne nel caso di popolazione in età prescolare inferiore al minimo previsto dalla lettera *c)* del precedente articolo 17.

Art. 39.

(Assunzione e trattamento del personale)

Il personale insegnante e non insegnante delle scuole materne di cui al presente capo IV è assunto mediante pubblico concorso aperto a quanti sono in possesso dei titoli previsti.

Il trattamento di tale personale è quello disposto per il corrispondente personale dipendente dagli enti locali.

Gli oneri per il personale di cui al presente articolo sono a carico dello Stato.

Art. 40.

(Oneri a carico dei Comuni)

Gli oneri relativi alla costruzione, locazione, arredamento, manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali della scuola comunale ed annessi fanno carico al Comune.

I servizi amministrativi ed ausiliari necessari al funzionamento delle scuole comunali fanno carico al Comune.

CAPO V

SCUOLE MATERNE STATALI

Art. 41.

(Istituzione e ordinamento)

L'istituzione di scuole materne statali è regolata dalla normativa in vigore fatto salvo quanto disposto dalla lettera *b*) del precedente articolo 17.

L'ordinamento delle scuole di cui al presente capo è stabilito dallo Stato.

La eventuale destinazione di personale di scuola materna statale alle istituzioni di cui ai capi III e IV si attua a norma di quanto previsto dal precedente articolo 25.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 42.

(Scuole attualmente funzionanti)

Le scuole materne attualmente funzionanti con autorizzazione rilasciata dal provveditore agli studi ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e relativo regolamento, sono considerate automaticamente istituzioni autonome paritarie a norma del precedente capo III del presente titolo.

Art. 43.

(Personale attualmente in servizio)

Il personale insegnante attualmente in servizio presso le scuole materne statali degli enti locali ed autonome in possesso della relativa autorizzazione è inserito di diritto tra il rispettivo personale cui si applicano gli articoli 34, 39 e 41.

Art. 44.

(Rinvio al regolamento)

Le ulteriori disposizioni circa la normativa riguardante le scuole materne di cui al presente titolo V sono precisate nel regolamento di cui al successivo articolo 50.

TITOLO VI

NORME GENERALI, TRANSITORIE
E FINALI

Art. 45.

(Rappresentanze negli organi collegiali)

Le scuole paritarie e legalmente riconosciute attraverso propri rappresentanti partecipano di diritto agli organismi collegiali distrettuali, provinciali e nazionale in proporzione alla consistenza numerica degli alunni delle istituzioni stesse.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad apportare modifiche con proprio decreto alla composizione di detti organismi, assicurando la designazione dei rappresentanti attraverso regolari elezioni da parte delle diverse componenti, in analogia con quanto disposto per i rappresentanti delle corrispondenti istituzioni statali.

Art. 46.

(Comitato per la scuola non statale)

In seno al Consiglio nazionale della pubblica istruzione è costituito un comitato per la scuola non statale composto dai rappresentanti eletti a norma del precedente articolo 45 e integrato per un terzo da membri di scuola statale dello stesso Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Tale comitato deve essere consultato sulle questioni esplicitamente indicate nella presente legge e, in genere, su tutte le questioni concernenti le scuole di enti e privati, ivi compresi i disegni di legge, le ordinanze, le circolari ed altri ordinamenti.

Art. 47.

(Direzione generale della scuola non statale)

Fino alla ristrutturazione degli uffici del Ministero della pubblica istruzione, l'attuale Direzione generale dell'istruzione media non statale assume la denominazione di « Direzione generale della scuola non statale » con le competenze indicate dalla presente legge e dalle norme generali sulla istruzione.

Art. 48.

(Applicazione della legge)

Le istituzioni scolastiche ed educative in funzione all'entrata in vigore della presente legge con autorizzazione o presa d'atto rilasciate dalla autorità scolastica sono iscritte d'ufficio all'albo di cui al precedente articolo 5 se in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 4; in caso contrario devono provvedere ad acquisirli entro tre mesi, pena la chiusura dell'istituzione.

Le istituzioni educative e scolastiche meramente private dovranno provvedere all'iscrizione all'albo entro lo stesso termine di tre mesi, previo possesso dei requisiti indicati, pena la chiusura dell'istituzione stessa.

Le istituzioni che, all'entrata in vigore della presente legge, funzionino con corso di studi avente valore legale (elementari parificate, secondarie pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate) assumono la qualifica di « scuole riconosciute » se in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 10 della presente legge, ferma restando l'automatica iscrizione delle stesse all'albo del provveditorato di cui all'articolo 5.

Alle scuole contemplate dal precedente comma che, all'entrata in vigore della presente legge, dimostrino di possedere i requisiti previsti dall'articolo 17, viene riconosciuta d'ufficio la parità con i diritti che essa comporta.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 49.

(Titoli ecclesiastici)

A norma dell'articolo 10, numero 2, dell'Accordo concordatario tra lo Stato e la Chiesa cattolica, i titoli accademici conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede sono riconosciuti anche ai fini dell'insegnamento nelle scuole dirette o riconosciute dall'autorità ecclesiastica, nei limiti di quanto stabilito dagli ulteriori accordi previsti dall'articolo 13, numero 2, del Concordato stesso.

Art. 50.

(Regolamento)

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il comitato di cui all'articolo 46, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge verrà emanato il regolamento per la sua attuazione.

Art. 51.

(Copertura finanziaria)

Alla copertura finanziaria della presente legge si provvede mediante apertura di apposito capitolo di spesa o mediante variazioni al bilancio del Ministero della pubblica istruzione e degli altri Ministeri interessati.